

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 34, Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative

**BANDO A FAVORE DI IMPRESE PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE**

Articolo 1

Obiettivo dell'intervento

1. La Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 2 aprile 2008 (in seguito denominato "regolamento di esecuzione") e del Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione, Asse 1, intende favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, proposti da:
 - a) imprese in collaborazione fra loro;
 - b) imprese in collaborazione con organismi di ricerca.

che abbiano un elevato impatto sul sistema economico del territorio.

2. I progetti devono avere ad oggetto attività di ricerca e sviluppo da parte di piccole, medie e grandi imprese che hanno la propria unità produttiva o di ricerca nel territorio provinciale e devono prevedere la partecipazione alla concezione ed attuazione del progetto di almeno due partner. Di questi partner, uno può essere un organismo di ricerca. Nel caso di grandi imprese, i partner devono essere come minimo tre, in quanto oltre all'eventuale organismo di ricerca, viene fatto obbligo di collaborazione con una piccola o media impresa.
3. Nell'ambito del presente intervento, si considera innovazione, l'acquisizione di tecnologie o tecniche in grado di esprimere un'effettiva novità o in ogni caso un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore.
4. I progetti in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione previsto dalla legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006, dovranno riguardare le seguenti aree tematiche prioritarie:
 - a) tecnologie relative a risorse sostenibili: energie rinnovabili; risparmio energetico; edilizia eco-sostenibile; tecnologie ambientali; mobilità eco-sostenibile; sistemi di trasporto e logistica per servizi di vicinato; tecnologie per l'ambiente alpino; benessere, salute e alimentazione;
 - b) tecnologie trasversali quali informatica e comunicazione, microelettronica, elettronica, micro-robotica, mecatronica, nuovi materiali e nano-tecnologie con una particolare attenzione alle applicazioni nei settori tradizionali dell'economia altoatesina.
5. I risultati attesi da tali azioni sono:
 - a) la sperimentazione e l'introduzione nelle aziende della provincia, con particolare riferimento alle PMI, di innovazioni tecnologiche in grado di determinare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto di conoscenza;
 - b) esperienze di positiva collaborazione fra imprese ed università e centri di ricerca, anche attraverso forme di distacco di personale dai centri di ricerca verso le imprese;
 - c) una maggiore propensione delle imprese ad investire in risorse umane nel campo della ricerca e dell'innovazione;
 - d) la nascita o il consolidamento di laboratori di ricerca industriale, in grado di aumentare e qualificare l'offerta di servizi di ricerca e trasferimento tecnologico presente sul territorio provinciale;
 - e) una maggiore propensione delle imprese, in particolare delle PMI, a ricorrere alla brevettazione e ad altre forme di tutela della proprietà intellettuale,
 - f) un ampliamento dei collegamenti con la rete europea della ricerca, anche attraverso la partecipazione a progetti transfrontalieri di ricerca, ad esempio nell'ambito del settimo Programma Quadro RST dell'Unione Europea.

Articolo 2

Definizioni

1. Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Bando quali, **piccole e medie imprese, grandi imprese, organismo di ricerca; ricerca industriale, sviluppo sperimentale, progetti di collaborazione fra imprese e collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca** si rimanda a quanto riportato nel regolamento di esecuzione articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) e al punto 2.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo & Innovazione, pubblicato in GUUE C323 del 30 dicembre 2006.

Articolo 3 Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi previsti dal presente bando:
 - a) le piccole, medie e le grandi imprese con un'unità produttiva o di ricerca nella provincia di Bolzano;
 - b) consorzi o associazioni temporanee di imprese (ATI) già costituite o da costituire dopo l'eventuale approvazione del progetto, fra i soggetti di cui alla lettera a). All'ATI possono partecipare anche imprese o organismi di ricerca privi di sede legale o unità produttiva in provincia di Bolzano, fermo restando che non possono ricevere contributi.
2. Le grandi imprese rientrano fra i beneficiari soltanto qualora il progetto preveda anche la collaborazione di almeno una piccola o media impresa. L'ammontare dei costi di progetto ammessi ad agevolazione di un singolo partner di progetto non può superare il settanta per cento.

Articolo 4 Condizioni di ammissibilità

1. Gli aiuti alle PMI ai sensi dei presenti criteri possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto.
2. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto, o della sua portata, o dell'importo totale investito, o una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto.
3. Non sono ammissibili aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione (UE) che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.
4. Non sono ammissibili gli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Articolo 5 Finanziamento del progetto

1. L'intervento trova copertura finanziaria con le risorse stanziare dalla Provincia Autonoma di Bolzano a valere sul fondo di cui alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 in misura pari a due milioni di Euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere integrate da ulteriori risorse.
3. Ai sensi dell'articolo 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e dell'articolo 32 (Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica) del Regolamento (CE) n. 800/2008, così come ai sensi dell'articolo 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo) e dell'articolo 10 (Studi di fattibilità tecnica) del Regolamento provinciale di esecuzione sulla promozione dell'innovazione (Decreto del Presidente della Provincia del 2 aprile 2008, n. 15 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano Trentino Alto Adige del 27 maggio 2008, n. 22) si potranno erogare agevolazioni nelle seguenti percentuali dei costi ammissibili:

INTENSITA' DI AGEVOLAZIONE

Tipo di attività	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE		
5.3.1 Ricerca industriale			
Percentuale base	70 %	60 %	50 %
Maggiorazione in caso di: - collaborazione fra imprese; per grandi imprese collaborazione con almeno due partner di cui una PMI - collaborazione fra un'impresa ed un organismo di ricerca - diffusione dei risultati	10 %	15 %	15 %
Totale massimo	80 %	75 %	65 %
5.3.2 Sviluppo sperimentale			
Percentuale base	45 %	35 %	25 %
Maggiorazione in caso di: - collaborazione fra imprese; per grandi imprese collaborazione con almeno due partner di cui una PMI - collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	15 %	15 %	15 %
Totale massimo	60 %	50 %	40 %
5.3.3 Studi di fattibilità tecnica			
Studi preliminari ad attività di ricerca industriale	75 %	75 %	65 %
Studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale	50 %	50 %	40 %

4. Per ogni progetto il contributo massimo non potrà superare:
 - per la tipologia 5.3.1 e 5.3.2 : Euro 400.000,00 (quattrocentomila);
 - per la tipologia 5.3.3: Euro 50.000,00 (cinquantamila).
5. La copertura finanziaria delle ulteriori spese del progetto sarà a carico delle imprese partecipanti.
6. Non verranno ammessi a finanziamento i progetti rientranti nelle tipologie 5.3.1 e 5.3.2 che prevedano costi inferiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Articolo 6

Costi ammissibili

1. Per i progetti della tipologia 5.3.1 e 5.3.2 sono finanziabili i seguenti costi:
 - a) costi di personale quali ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura proporzionale al loro impiego nel progetto;
 - b) costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e la sua durata di ricerca, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
 - c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di know-how, di diritti di licenza. Questi costi sono comunque ammessi fino ad una soglia massima del settanta per cento dei costi totali ammissibili del progetto, dedotti i costi dello studio di fattibilità tecnica di cui al punto 5.3.3;
 - e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca fino ad una soglia massima del cinque per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

2. Per i progetti della tipologia 5.3.3 l'ammissibilità riguarda esclusivamente i costi dello studio.

Articolo 7

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche), concessi per gli stessi costi.

Articolo 8

Criteri di ammissibilità, valutazione e preferenza

1. I progetti devono essere conformi alle finalità indicate all'articolo 1 e riguardare prioritariamente una delle aree tematiche indicate nel comma 3 dell'articolo 1.
La durata massima dei progetti è di trentasei mesi dal momento della comunicazione del finanziamento.
2. In caso di motivate esigenze può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore a dodici mesi.
3. Per l'ammissione del progetto è necessario il rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità formale :
 - a) il rispetto della scadenza per l'inoltro del modulo di domanda;
 - b) la eleggibilità del proponente/ammissibilità del richiedente;
 - c) la completa compilazione del modulo di domanda;
 - d) la completezza della documentazione da allegare alla modulo di domanda;
 - e) il progetto non deve essere finanziato da altri programmi nazionali e comunitari;
 - f) il progetto non rappresenta il doppio di attività già in essere;
 - g) la compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (settori produttivi, aree tecnologiche, obbligo di integrazione tra diversi soggetti, ecc.) imposte dal bando;
 - h) le attività progettuali terminano entro le scadenze previste dal bando.

4. A parità di punteggio saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
 - a) Impatto occupazionale;
 - b) Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali.

Articolo 9
Comitato tecnico

1. La valutazione dei progetti viene effettuata dal Comitato tecnico previsto e costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 previa istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio, Innovazione, ricerca, sviluppo (34.1).
2. Il Comitato tecnico di cui al precedente comma 1 esprime il proprio parere tecnico scientifico in merito ai progetti che rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 8 attribuendo i seguenti punteggi:

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a. Coerenza del progetto/operazione con le finalità del bando e con il Piano pluriennale per la ricerca scientifica e innovazione ed i relativi temi prioritari per la ricerca scientifica e l'innovazione (articolo 1 del presente bando);	10
b. Qualità/validità tecnica del progetto/operazione in termini di coerenza del piano di sviluppo rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché a livello di realizzabilità del progetto/operazione, misurata in relazione alla complementarità delle singole fasi in cui l'intervento si sviluppa;	15
c. Grado di innovazione tecnologica del progetto (valutato con riferimento al grado d'innovazione delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni e dei prodotti attesi rispetto allo stato dell'arte e/o del rafforzamento della filiera produttiva);	15
d. Capacità tecnica ed organizzativa del soggetto beneficiario per la modalità di realizzazione del progetto (misurata anche in termini di complementarità e comprovata qualifica delle competenze tecnico-scientifiche coinvolte, opportunamente documentata secondo quanto richiesto dal bando);	12
e. Capacità economica-finanziaria del soggetto beneficiario e validità del piano economico finanziario e gestionale (intesa come congruenza tra il piano finanziario/gestionale e gli obiettivi del progetto, adeguatezza dello schema organizzativo e capacità di cofinanziamento dei proponenti);	15
f. Completezza e adeguatezza del partenariato (ruolo previsto per i vari soggetti, qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti);	10
g. Comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati;	5
h. Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (presenza di interventi finalizzati all'introduzione di innovazione in campo ambientale o all'adozione di sistemi di certificazione nel settore della gestione ambientale o alla riduzione dei rischi sui posti di lavoro);	8
i. Impatto occupazionale positivo su lavoratori/lavoratrici della conoscenza (valutato in termini di previsione di: nuovi addetti alla R&S coinvolti nella fase di implementazione del progetto; addetti che aumenteranno la propria qualificazione (svolgimento di un ruolo più elevato, partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, apprendimento tramite learning by doing); impegno ad assumere, a fini della realizzazione del progetto, ricercatori e/o personale altamente qualificato, anche con contratti a termine legati alla durata del progetto).	10
TOTALE	100

3. I progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a cinquanta, ovvero che conseguono un punteggio uguale a zero anche in solo uno dei primi sei criteri specifici di valutazione non sono ammessi ad agevolazione.
4. Al fine di completare la valutazione, il Comitato tecnico può richiedere al/alla proponente, ovvero al/alla mandatario/-a in caso di ATI, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.

Articolo 10 Graduatoria

1. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico in base al punteggio complessivo di ogni progetto e rimane valida fino al termine della procedura di cui al comma 4.
2. L'ultimo progetto ammesso può essere finanziato anche solo in parte sulla base delle residue disponibilità finanziarie per ciascun bando.
3. La graduatoria definita come al precedente comma 1 viene approvata con decreto dell'Assessore competente per la concessione dei relativi contributi.
4. Terminata la valutazione, le risorse accantonate e quelle eventualmente rese disponibili in seguito a rinunce o a revoche, oltre ad eventuali risorse aggiuntive destinate al finanziamento del bando, potranno essere utilizzate per finanziare progetti che non erano stati finanziati per mancanza di risorse, partendo da quelli che erano stati finanziati soltanto parzialmente e seguendo la graduatoria.

Articolo 11 Modulistica

1. Per ogni progetto, deve essere presentata una domanda sull'apposita modulistica scaricabile dal sito www.provincia.bz.it/innovazione oppure predisposti in forma cartacea dall'Ufficio Innovazione ricerca, sviluppo (34.1) in Via Raiffeisen 5, Bolzano.
2. L'impresa coordinatrice assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Provincia, provvedendo a raccogliere presso i partecipanti al progetto la documentazione necessaria.

Articolo 12 Variazioni dei progetti

1. Sono ammesse variazioni contenute al progetto presentato; eventuali variazioni rilevanti devono essere accettate per iscritto da tutti i partecipanti e dalla Provincia.
2. In nessun caso le variazioni potranno portare ad aumenti del contributo concesso.

Articolo 13 Liquidazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono liquidate di norma a seguito di realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e sulla base della seguente documentazione di spesa:
 - a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) e per categoria di costo;
 - c) fatture o note onorarie originali munite di quietanza come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario;
 - d) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;
 - e) buste paga;
 - f) elenchi e diari delle attività relative al personale interno;

- g) limitatamente alle grandi imprese la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta.
2. A richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore a dodici mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza annuale sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al dieci per cento del totale dell'agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'Ufficio innovazione ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.

Articolo 14 **Ammissibilità delle spese**

1. Per essere ammissibile, una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:
- a) essere chiaramente imputata e sostenuta dal soggetto beneficiario;
 - b) essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
 - c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
 - d) essere effettuata nel periodo di riferibilità temporale del progetto come definito al successivo comma 2 di questo articolo;
 - e) rientrare in una delle tipologie di progetto e di costi ammissibili di cui gli articoli 5 e 6 del presente Bando;
 - f) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente e immediatamente la spesa del progetto;
 - g) essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata);
 - h) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
 - i) essere pagata esclusivamente con bonifico bancario; ricevuta bancaria; internet banking.
2. Le spese si intendono sostenute se:
- a) il titolo da cui sorge l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione della spesa sorge non prima dell'inizio del progetto;
 - b) la fattura, la nota di addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di spesa sono datati entro il periodo di esecuzione del progetto.
3. Sono da considerare escluse dal progetto:
- a) tutte le spese che non rientrano nelle tipologie di progetto e di costi ammissibili previsti dal presente bando o che non sono riconducibili a specifiche necessità del progetto;
 - b) l'IVA ed altre tasse, imposte e bolli qualora rimborsabili, compensabili ovvero recuperabili fiscalmente dal beneficiario, anche ove non vengano effettivamente recuperati;
 - c) tutte le spese che hanno una attinenza solo indiretta con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività correnti dell'impresa o organismo di ricerca;
 - d) gli interessi passivi;
 - e) l'acquisto di terreni per un importo superiore al dieci per cento della spesa del progetto ritenuta ammissibile.

Articolo 15
Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. Le conoscenze e le informazioni derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con accordo:
 - a) le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
 - b) le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.
2. La Provincia si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

Articolo 16
Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, la Provincia si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 17
Procedure di controllo

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario in qualsiasi momento l'Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo potrà effettuare ispezioni e controlli, anche a campione.

Articolo 18
Responsabilità

1. La Provincia Autonoma di Bolzano non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dagli organismi di ricerca e/o dalle imprese nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti si impegnano a tenere indenne e manlevare la Provincia Autonoma di Bolzano da qualsiasi richiesta al riguardo.

Articolo 19
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate inderogabilmente **a partire dalla data di pubblicazione** del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entro le **ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2009** e consegnate all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo (34.1), via Raiffeisen 5 – 39100 Bolzano, personalmente o tramite lettera raccomandata. Ogni busta deve contenere un solo progetto. Le domande devono essere presentate in formato cartaceo e digitale in conformità alle indicazioni predisposte dall'ufficio sopra nominato. Per le domande inviate tramite posta, fa fede la data indicata sul timbro postale.
Ai fini di una corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo (indirizzo e-mail: innovazione@provincia.bz.it).
2. La busta, oltre al mittente, deve riportare chiaramente la dicitura: "NON APRIRE - Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione".
3. Il bando è pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Articolo 20

Avvio

1. La comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto viene data al beneficiario per mezzo di lettera raccomandata. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo dell'accettazione del contributo e dell'avvenuto avvio del progetto.

Articolo 21

Rinuncia

1. I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione del progetto, ne devono dare immediata comunicazione all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo mediante lettera raccomandata.
2. Qualora il rinunciataro abbia già percepito parte del contributo, lo deve restituire entro sessanta giorni dalla data di accredito alla Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 22

Revoca

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento provinciale di esecuzione del 2008, costituisce motivo di revoca del finanziamento:
 - a.) il mancato avvio del progetto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sua ammissione a contributo;
 - b.) la realizzazione dei progetti in misura inferiore al cinquanta per cento del totale dei costi approvati, salvo la riduzione proporzionale del contributo.

Articolo 23

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando viene fatto riferimento alla normativa comunitaria, statale e provinciale vigente, ed in particolare a:
 - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 e successive modifiche;
 - Regolamento provinciale di esecuzione sulla promozione dell'innovazione (Decreto del Presidente della Provincia del 2 aprile 2008, n. 15 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano Trentino Alto Adige del 27 maggio 2008, n. 22/I-II);
 - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo & Innovazione (GUUE C323 del 30 dicembre 2006).

Articolo 24

Privacy

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimangono depositati presso la Ripartizione Innovazione, ricerca sviluppo e cooperative (34) della Provincia autonoma di Bolzano, che cura l'istruzione della pratica, e che possono essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'Amministrazione provinciale.
2. I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'articolo 18 del decreto stesso, e del fatto che la Provincia autonoma di Bolzano, i membri del Comitato tecnico, i loro incaricati e/o consulenti possono accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.

3. I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non può essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto a motivo di problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Art 25
Dichiarazioni sostitutive „Deggendorf“

1. Gli aiuti previsti dal presente bando possono essere concessi ad imprese che attestino di non aver mai ricevuto aiuti di stato riconosciuti dalla Comunità Europea illegali o incompatibili con il mercato comune oppure averli ricevuti e successivamente rimborsati o depositati in conto bloccato. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Articolo 26
Obblighi dei beneficiari

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento è tenuto a:
 - a) applicare nei confronti del personale dipendente, il contratto nazionale del settore di riferimento;
 - b) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - c) adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
 - d) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro sessanta giorni dalla conclusione dello stesso;
 - e) su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
 - f) fornire con cadenza semestrale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
 - g) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche garantendo la presenza del personale interessato;
 - h) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
 - i) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Provincia entro i termini fissati.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.